



# COMUNE DI DUGENTA

PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Via Nazionale, 139 - CAP 82030 - Dugenta (BN) - Telefono/Fax: 0824.978003/0824.978381 - eMail: protocollo.dugenta.bn@pcert.it -

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89 Del 22/06/2018	OGGETTO: <b>Nomina Presidente della Commissione locale per il paesaggio.</b>
-------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventidue** del mese di **Giugno** alle **12.30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Clemente DI CERBO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Titolo	Nome	Presente
Sindaco	DI CERBO CLEMENTE	X
Assessore	DI CERBO VALENTINO	X
ViceSindaco	DI CERBO MARIANGELA	X

TOTALE PRESENTI	3
TOTALE ASSENTI	0

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. Carlo PISCITELLI**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

<input checked="" type="checkbox"/>	Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere <b>Favorevole</b> ed ha attestato la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
	<b>Il Responsabile del Procedimento</b>
	F.to Alfonso Giovanni ROMANO

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. prevede all'art. 148 che le Regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni locali del paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia paesaggistica;
- che la Regione Campania con proprie leggi (n. 10/82 e n. 16/2004) ha disciplinato l'istituzione ed il funzionamento delle suddette commissioni;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. m) della Legge regionale n. 1 del 05.01.2011, pubblicata sul BURC n. 2 del 10.01.2011, recante "*modifiche alla Legge Regionale 28.12.2009 n. 19 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa)*" e alla Legge Regionale 22.12.2004 n. 16 "*norme sul governo del territorio*", dall'11.06.2011 sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell' art. 41 della Legge Regionale n. 16/2004 inerente l'istituzione della commissione locale per il paesaggio, avente funzioni consultive in materie paesaggistico ambientale;
- che di conseguenza non è più possibile avvalersi di tale organo (C.L.P.);

Ricordato in particolare:

- che il comma 2 dell'art. 41 della Legge Regionale 16/2004 recitava:  
*Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia le funzioni consultive in materia paesaggistico ambientale attribuite alla Commissione edilizia comunale integrata dall'allegato alla Legge Regionale 23.02.1982 n. 10, - "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla Regione Campania ai Comuni con Legge Regionale 01.09.1981 n. 65 - Tutela dei beni ambientali", sono esercitate da un organo collegiale costituito dal Responsabile dell'ufficio che riveste preminente competenza nella materia con funzioni di Presidente e da n.4 esperti designati dal consiglio comunale con voto limitato;*
- Che l'Assessore all'urbanistica della Regione Campania, al fine di non prefigurare una vacatio legis che avrebbe posto i comuni nell'impossibilità di esercitare la delega loro conferita in materia paesaggistica, con nota prot.942/SP del 07.07.2011, nel confermare la vigenza, in tale materia, del regime di delega ai Comuni, ha evidenziato che per l'istituzione la composizione e la definizione dei compiti del predetto organo collegiale, deve essere applicato quanto previsto dall'allegato 1 della Legge Regionale n. 10/82;
- Che la Regione Campania A.G.C. Governo del territorio, beni ambientali e paesistici, con la circolare esplicativa prot. 2011.0602279 del 02.08.2011, per una maggiore specificazione di quanto già indicato nella sopra indicata nota assessorile 942/SP/2011, ha ritenuto opportuno rappresentare, tra l'altro quanto di seguito riportato:
  - i Comuni sprovvisti di commissione edilizia (C.E.), ovvero quelli che avevano istituito l'organo collegiale, di fatto abrogato come già detto, dall'art. 4, comma 1 lett.m) della Legge Regionale 1/2011, per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, la Commissione locale per il paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., costituita dal Responsabile unico del procedimento (che ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) sostituisce la C.E.), nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali così come previsti dall'allegato della Legge Regionale n.,10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata;
  - sia la Commissione Edilizia Comunale Integrata (C.E.C.I.), sia l'organo collegiale (O.C.) devono mutare la loro denominazione in quella di commissione locale per il paesaggio, di cui al codice 148 del codice;
  - tale articolazione funzionale continua a garantire i requisiti richiesti dal comma 6 dell'art. 146 del codice BB.CC.;

VISTO l'allegato 1 della L.R. 10/82 recante "*Direttiva per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate dalla regione Campania ai comuni con Legge 01.09.1981, n. 65, Tutela dei beni ambientali*", la quale stabilisce, tra l'altro, in ordine alla nomina dei cinque membri esperti in materia di beni ambientali, quanto appresso: "*il parere espresso dalla Commissione edilizia integrata comunale da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni ambientali, storia dell'arte, discipline agricolo forestale, naturalistica, storiche pittoriche, arti figurative e legislazione beni culturali per la nomina dei membri esperti che non dovranno essere dipendenti o amministratori del Comune interessato, ogni consigliere può*

*esprimere un solo nominativo";*

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.17 del 26/05/2018 con la quale sono stati nominati i seguenti componenti della Commissione Edilizia Integrata, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 23.02.1982, n. 10:

- Merlo Fiorillo Gessica, nata a Benevento l'11/8/1983;
- Dragone Pietro, nato a Limatola il 17/1/1966;
- Aragosa Elena, nata a Napoli il 18/01/1975;
- Gallo Angelo, nato a Caserta il 30/11/1978;
- Volpe Vincenzo, nato a Solopaca il 22/12/1952;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

Vista la L.R. n. 10 del 23.02.1982;

Vista la L.R. 16/2004;

VISTA la L.R. n. 1 del 05.01.2011;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

Per quanto indicato in narrativa,

1. di individuare nella persona del geom. Alfonso Giovanni Romano, dipendente di questo Comune con la qualifica di istruttore direttivo e Responsabile dell'Area Tecnico-Progettuale, il responsabile del procedimento relativo alle attività di tutela paesaggistica del Comune di Dugenta, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n.42/2004 e della delibera di Giunta della Regione Campania n. 1122/2009;

2. di dare atto che sulla base della previsione dell'art. 107 del TUEL, le competenze attribuite al responsabile del servizio comprendono anche la Presidenza della commissione locale per il paesaggio ovvero la possibilità di delegare un funzionario incardinato nel settore alla presidenza delle commissioni;

3. di stabilire che il predetto dipendente dovrà attendere a tutto il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ivi compresa l'adozione del provvedimento finale;

4. Di trasmettere una copia della presente, alla Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesaggistici, Ambientali e Culturali.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli

### **DELIBERA**

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>il Sindaco</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>F.to Dott. Clemente DI CERBO</b>	<b>F.to Dott. Carlo PISCITELLI</b>

La presente deliberazione:  
È pubblicata all'albo online il **26/06/2018** al n. **484/2018** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

<b>IL MESSO COMUNALE</b>	<b>Il Segretario Comunale</b>
	<b>F.to Dott. Carlo PISCITELLI</b>

---

**ATTESTA**

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott. Carlo PISCITELLI**

---

**La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.**

Dalla Residenza comunale, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
**Dott. Carlo PISCITELLI**

---